

Le istruzioni dell'Agenzia delle entrate al modello per la comunicazione dei dati per gli Isa

Redditi 2023 da ricalcolare

Per aggiornare i dati e ricevere la proposta di concordato

DI FABRIZIO G. POGGIANI

Contribuenti chiamati a rifare i calcoli per la determinazione del proprio reddito per il periodo d'imposta 2023 al fine di inviare correttamente i dati richiesti per ottenere la proposta di concordato preventivo biennale (Cpb).

Questo si evince chiaramente dalle istruzioni al modello per la comunicazione dei dati rilevanti che, si ricorda ulteriormente, costituisce parte integrante dei modelli per la comunicazione dei dati per l'applicazione degli indici di affidabilità fiscale (Isa) (si veda, *ItaliaOggi* di ieri).

Preliminarmente, si ricorda che i potenziali fruitori del concordato sono i contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo, ma le disposizioni di riferimento non operano alcuna distinzione in funzione della struttura giuridica del soggetto

che consegue il reddito, per cui possono avvalersi del concordato tanto soggetti Irpef, quali imprenditori o lavoratori autonomi individuali, società di persone e soggetti assimilati (art. 5 del dpr 917/1986 (Tuir), quanto i soggetti Ires, come le società di capitali, gli enti commerciali e non commerciali, relativamente alle attività commerciali eventualmente esercitate.

Il nuovo istituto, di cui agli art. 7 e seguenti del dlgs 13/2024 è, quindi, destinato ai soggetti che applicano gli Isa e ai contribuenti in regime forfetario (legge 190/2014); per tali ultimi contribuenti, il concordato si rende applicabile in via sperimentale solo per il periodo d'imposta 2024. Si evidenzia, quindi, che non potranno aderire al concordato i contribuenti che non hanno applicato gli Isa nel periodo d'imposta 2023, anche per effetto delle cause di esclusione indicate per quel periodo. Il contribuente, con riferimento al periodo d'imposta precedente a quello a cui si riferisce

la proposta di concordato, non deve avere debiti tributari (art. 10 del dlgs 13/2024) o deve aver estinto i debiti d'importo complessivamente pari o superiore a 5 mila euro, compresi interessi e sanzioni, derivanti da tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate o da contributi previdenziali definitivamente accertati, entro il termine per l'accettazione della proposta e, in aggiunta, non deve aver omesso l'invio della dichiarazione dei redditi in uno dei tre periodi di imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato, non deve aver subito condanne per uno dei reati tributari, di cui al dlgs 74/2000, o per i reati di false comunicazioni sociali, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e non deve aver iniziato la propria attività nel periodo d'imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta; le condizioni appena indicate, peraltro, devono essere confermate con la compilazione dei primi tre righe del modello

CPB 2024/2025 (da P01 a P03).

Come si evince dalle istruzioni e dal modello (righe da P04 a P09), inoltre, il reddito (e il valore della produzione netta ai fini Irap) su cui vengono calcolate le imposte, che in ogni caso non può essere inferiore a 2 mila euro, è quindi pari al reddito rettificato dalle componenti di natura straordinaria.

Quindi, con riferimento al reddito di lavoro autonomo relativo al periodo d'imposta 2023, i contribuenti devono mettere mano nuovamente alla propria dichiarazione, duplicando quella relativa al 2023 e purificando il reddito dichiarato dalle plusvalenze e minusvalenze, di cui ai commi 1-bis e 1-bis.1 dell'art. 54 del dpr 917/1986 e dai redditi o quote di redditi derivanti da partecipazioni in società di persone o associazioni di cui all'art. 5 del Tuir.

Stesso discorso, per i contribuenti che determinano il proprio reddito con i criteri del reddito d'impresa, di cui agli articoli 56 e 66 del Tuir giacché il red-

dito dichiarato per il 2023 deve essere determinato al netto delle plusvalenze realizzate di cui agli artt. 58, 86 e 87 del Tuir, delle sopravvenienze attive, di cui all'art. 88 del medesimo testo unico, delle minusvalenze e sopravvenienze passive, di cui all'art. 101 del Tuir e dei redditi o quote di reddito da partecipazione in società, associazioni, enti o Geie e delle perdite fiscali, di cui agli artt. 8 e 84 del Tuir.

I contribuenti che applicano il regime forfetario, invece, non dovranno considerare i contributi previdenziali obbligatori deducibili.

Con la corretta indicazione di questi dati, infine, il software dovrà sputare (terza sezione, righe da P06 a P09) il valore del reddito e del valore della produzione netta Irap, rispettivamente per i periodi d'imposta 2024 e 2025 e il contribuente, barrando l'ultima casella inserita nel modello (rigo P10), dichiarerà di accettare o meno la proposta formulata.

© Riproduzione riservata

Metodo di confronto prezzi per valorizzare il compenso

Il metodo del confronto di prezzo è il più appropriato per valorizzare la remunerazione per la prestazione di servizi di gestione degli investimenti in nome e per conto di un veicolo o di una sua controllata. Mentre per la condivisione di rischi per importi significativi è il "metodo transazionale di ripartizione degli utili".

Sono le istruzioni dell'Agenzia delle entrate sull'attività di gestione svolta dal soggetto residente o dalla stabile organizzazione che presta servizi alla società nell'ambito di accordi con entità dello stesso gruppo. Le Entrate hanno pubblicato ieri il provvedimento in tema lme n. 68665/2024 del direttore dell'Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini che individua i metodi più appropriati, in base alla tipologia di servizi, per l'applicazione del principio di libera concorrenza. Il provvedimento tratta la presunzione legale, introdotta dalla legge di bilancio 2023, che consente la non configurabilità di "una stabile organizzazione in Italia di un veicolo d'investimento non residente che opera sul territorio nazionale tramite un soggetto che svolge l'attività di gestione degli investimenti e dei servizi ad essi connessi del veicolo medesimo o di una sua controllata". Considerato che tale attività sarà svolta a fronte di una remunerazione, il Testo unico delle imposte sui redditi (art. 162) demanda all'Ade di fornire le indicazioni sulla determinazione delle componenti di reddito della remunerazione (art. 110 del Tuir) ai fini del rispetto del principio di libera concorrenza. La valorizzazione della remunerazione, precisa il provvedimento, "è determinata applicando il metodo più appropriato alle circostanze del caso, secondo le linee guida Ocse". Le Entrate chiariscono che "per valorizzare la remunerazione associata alla gestione degli investimenti effettuati dal professionista per conto del veicolo o delle sue controllate, il metodo più appropriato è il metodo del confronto di prezzo". Mentre se le parti condividono l'assunzione di rischi di importi elevati o assumono separatamente rischi economicamente significativi e connessi "il metodo più appropriato è quello di transazionale della ripartizione degli utili, considerando il contributo offerto dalle parti alla realizzazione dell'operazione".

Maria Mantero

© Riproduzione riservata

IL DIZIONARIO DEI BILANCI 2024



- La contabilizzazione dei ricavi: il nuovo OIC 34
- Le rimanenze finali ed i lavori su ordinazione
- Costi "black list" in deduzione al valore normale
- Le quote di ammortamento nel commercio
- Le imposte e la fiscalità differita

IN EDICOLA CON  A € 9,90

ACQUISTA SUBITO QUI LA TUA COPIA DIGITALE

